



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2302/2023 R.G. proposto da:

INCO Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto La Peruta;

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 4923/2022 depositata il 22/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal Consigliere Gianmarco Calienno.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate (ADE) contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione di INCO srl (di seguito più brevemente anche solo INCO) avverso l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio le aveva richiesto, a titolo di imposta di registro, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 7.172,10, comprensivo di sanzioni e spese, in relazione al decreto ingiuntivo n. 1845/2018, agli interessi moratori riconosciuti nel decreto stesso e alla scrittura ricognitiva del 21

marzo 2016, prodotta nel procedimento monitorio.

2. In particolare, il giudice di appello, per quanto qui interessa, riteneva, in relazione agli interessi moratori liquidati nel decreto ingiuntivo, che l'imposta proporzionale, dovuta in forza dell'art.15 del d.P.R.131/1986, fosse stata correttamente calcolata, desumendosi la base imponibile da quelli riconosciuti nel provvedimento monitorio, in applicazione di criteri legali predeterminati, attraverso una mera operazione matematica; per il resto, riteneva che la ricognizione di debito fosse stata prodotta e menzionata nel ricorso per decreto ingiuntivo al fine di avvalorare l'esistenza del credito; che essa avesse natura puramente dichiarativa; che fosse tuttavia un atto a contenuto patrimoniale e che dovesse, pertanto, scontare l'imposta di registro proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, escludendo l'applicazione dell'art. 9 della Tariffa.

3. INCO ricorre in cassazione contro la sentenza di 2° grado, affidandosi a due motivi.

4. ADE resiste con controricorso.

5. La ricorrente ha depositato tardivamente memoria ex art.380 bis in data 18/6/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole, sotto il profilo dell'art.360 primo comma n.3 c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere che la scrittura privata di ricognizione di debito, ancorchè qualificata di natura dichiarativa, fosse soggetta all'imposta proporzionale in ragione del suo contenuto patrimoniale, anziché considerare corretta l'applicazione in misura fissa, in ragione dell'assenza di prestazioni a contenuto a patrimoniale, tenuto conto che nella ricognizione di debito non interviene alcuna modifica della situazione giuridica preesistente.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Sulla questione di diritto posta dal motivo in esame sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. Sez. Un. N.7682/2023) che, componendo il contrasto insorto tra diverse pronunce della Corte, hanno affermato che la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.

1.3. In particolare, le SS.UU. hanno ritenuto di condividere, sulla scorta del terzo orientamento riportato in motivazione, il principio secondo cui alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione nè rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, nè a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (cfr., già, Cass. sez. 5, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non è applicabile, quindi, nè l'art. 9, parte prima, della tariffa, nè l'art. 3, parte prima della tariffa, ma l'art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. sez. 5, 2021, n. 15268; Cass. sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 481). Oltre a ciò, le SS.UU. hanno precisato che il deposito di un documento a fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.

1.4. Nel caso di specie, alla luce del principio affermato dalle SS.UU. la sentenza impugnata ha falsamente applicato l'art.3 della tariffa, parte prima, cit., perché, pur avendo accertato che la scrittura privata di cui è causa avesse natura puramente dichiarativa perché essa non modificava

la sfera patrimoniale del debitore che l'aveva sottoscritta, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente, ha errato nel sussumere siffatto atto di ricognizione di debito in tale ipotesi normativa, perché quest'ultima presuppone, invece, che l'atto dichiarativo abbia ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale che non ricorre nell'ipotesi di atto meramente ricognitivo di una situazione debitoria già esistente.

1.5. Per completezza, va, quindi, evidenziato che la sussunzione nella diversa ipotesi di cui all'art.4 della Tariffa, parte seconda, presuppone comunque per la sua applicazione che ricorra un "caso d'uso" che, però, non si verifica nell'ipotesi di deposito della scrittura di ricognizione di debito per fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario, alla luce della corretta interpretazione dell'art.6 del d.P.R. n.131 del 1986.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., rappresentato dalla mancanza nella scrittura privata del 21.03.2016, nonché nel successivo decreto ingiuntivo n. 1845/2018 della indicazione delle scadenze delle fatture riportate, da cui il credito della INCO che costituirebbero elemento essenziale per il calcolo degli interessi moratori oggetto di tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. E' opinione consolidata di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa

sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476)

2.3. Nel caso in esame, la tesi della ricorrente, secondo cui il calcolo della base imponibile dell'imposta proporzionale sull'interessi moratori fosse precluso dall'omesso esame da parte della CTR del fatto storico costituito dall'assenza della data di scadenza di pagamento degli importi riportati nelle fatture oggetto del provvedimento monitorio e della ricognizione di debito, risulta chiaramente smentita dal passo motivazionale della sentenza impugnata con cui il giudice di appello ha, invece, ritenuto che l'imposta fosse stata correttamente calcolata attraverso una mera operazione matematica, desumendo la base imponibile da quanto statuito in proposito nel provvedimento monitorio, in applicazione di criteri legali predeterminati. Il che è del tutto in linea con il d.lgs. n.231/2002, espressamente richiamato nel titolo tassato, che predetermina in modo del tutto automatico, oltre alla misura, anche la decorrenza degli interessi moratori attraverso la speciale disciplina di cui all'art.4, stabilendo, con specifico riferimento alle fatture, che il periodo di pagamento non può

superare trenta giorni dal ricevimento della fattura, senza che sia necessaria alcuna costituzione in mora (vedi Cass. n. 28413/2024).

2.4. In tal modo, il ragionamento logico-giuridico in punto interessi moratori non risulta viziato da alcun omesso esame della data di scadenza dei pagamenti, posto che la decorrenza degli interessi moratori, con riferimento alle fatture azionate nel procedimento monitorio e riportate nell'atto di ricognizione di debito, costituisce, come correttamente evidenziato dalla stessa CTR, un elemento predeterminato per legge, senza che occorra alcun ulteriore specifico accertamento sul punto, risolvendosi il calcolo di tali accessori in una mera operazione matematica sulla base di elementi già legalmente prefissati.

3. In definitiva, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione del 25/06/2026

La Presidente
MILENA BALSAMO